



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0196/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0174/TFNSD/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

Carlo Sica - Presidente
Amedeo Citarella - Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Andrea Giordano - Componente
Maurizio Lascioli - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 aprile 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23215/507pf24-25/GC/PM/ep del 27 marzo 2025, depositato il 31 marzo 2025, nei confronti del sig. Leonardo Massafra, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

L'indagine trae origine dalla segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Taranto in ordine alla mancata comunicazione di incompatibilità da parte dell'arbitro Leonardo Massafra in occasione della direzione arbitrale della gara Novellino Calcio Pulsano - Diavoli Biancorossi dell'1 dicembre 2024.

A seguito della segnalazione, il procedimento veniva iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17 dicembre 2024 al n. 507 pf24-25.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito il Comunicato Ufficiale n. 46 del 10.12.2024 emesso dalla FIGC - LND - Delegazione Provinciale di Taranto, la Pec della Corte Sportiva d'Appello Puglia datata 15.01.2025, con allegato Comunicato Ufficiale n. 156 dell'08.01.2025 emesso dalla FIGC - LND - Comitato Regionale Puglia ed i relativi atti processuali, la posizione di tesseramento storico del sig. Massafra Antonello Rocco nonché i fogli censimento della società Asd Diavoli Biancorossi per la stagione sportiva 2024-2025.

La Procura ha, altresì, disposto l'audizione dei sigg. Christian Greco e Leonardo Massafra.

All'esito dell'istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 17 febbraio 2025 al sig. Leonardo Massafra, la Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

L'incolpato non ha chiesto di essere ascoltato né ha presentato memoria difensiva.

Con atto del 27 marzo 2025, la Procura Federale ha deferito il sig. Leonardo Massafra, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo della sezione di Taranto, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 42, comma 1 e comma 3 lett. h) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri per avere lo stesso diretto in data 1.12.2024 la gara Novellino Calcio Pulsano – Diavoli Biancorossi, valevole per il campionato Allievi Under 17, pur consapevole che il fratello, Sig. A.R.M., fosse tesserato in qualità di calciatore per la società A.S.D. Diavoli Biancorossi e fosse altresì presente tra i calciatori di riserva durante il medesimo incontro.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l'udienza del 16 aprile 2025, non è pervenuta memoria dal deferito.

Il dibattimento

All'udienza del 16 aprile 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegata, per la Procura Federale, l'avv. Debora Bandoni la quale, riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento ha chiesto l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione

Nessuno è comparso per il sig. Lorenzo Massafra.

La decisione

Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. Nel corso dell'audizione del 28 gennaio 2025, l'arbitro Leonardo Massafra, dopo aver confermato di essere tutt'ora arbitro effettivo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ed associato alla Sezione AIA di Taranto, ha dichiarato di essere *"a conoscenza del codice di comportamento degli associati AIA, in quanto durante le riunioni tecniche-associative i responsabili della Sezione Aia di Taranto periodicamente ci informano delle indicazioni inserite in tale Codice"*.

Ha confermato di aver arbitrato la gara del Campionato Provinciale Allievi Under 17 tra la Asd Novellino Calcio Pulsano e la Asd Diavoli Biancorossi disputata in data 1 dicembre 2024 presso il Campo Comunale di Talsano, confermando anche di essere a conoscenza che in tale gara partecipava il proprio fratello Sig. Massafra Antonello Rocco nella squadra della Asd Diavoli Biancorossi ma di essere *"andato allo stadio accompagnato in auto da mia madre, mentre mio fratello è giunto allo stadio con la propria squadra. Voglio precisare che mio fratello, pur essendo stato inserito nella distinta di gara, ero certo che non avrebbe preso parte alla partita in quanto infortunato al ginocchio destro ed era presente solo e soltanto per stare in compagnia dei suoi compagni di squadra"*.

Inoltre il sig. Leonardo Massafra ha precisato che *"al termine della gara gli addetti della società Novellino Calcio mentre rientravo negli spogliatoi protestavano per una mancata segnalazione di fuorigioco sul gol del pareggio della squadra Diavoli Biancorossi; nulla mi addebitavano di aver favorito volontariamente la società Diavoli Biancorossi per l'eventuale presenza di un mio familiare nella società Diavoli Biancorossi. Solo nei giorni successivi mi contattavano il sig. Fabio Donatelli, dirigente arbitrale della sezione di Taranto ed il Presidente della stessa sezione sig. Greco Christian, i quali mi chiedevano come fosse andata la partita sul piano tecnico ed informazioni in merito alla presenza di mio fratello all'interno della squadra Diavoli Biancorossi in quanto la società Novellino Calcio aveva presentato un ricorso avverso il risultato di gara. A questo punto io ho confermato ai miei dirigenti che effettivamente era presente nella distinta di gara mio fratello Antonello Rocco e inoltre gli comunicavo che per quanto mi riguarda non avevo commesso alcun errore di valutazione sugli episodi più rilevanti."*

In merito alla mancata comunicazione, alla propria Sezione, di incompatibilità, tramite la piattaforma informatica AIA, il medesimo ha dichiarato che *"mi sono dimenticato ad inserire tale comunicazione all'inizio della stagione sportiva 2024-2025"*.

L'omessa indicazione, da parte dell'arbitro Leonardo Massafra, nella propria scheda anagrafica personale e sul proprio foglio notizie della sussistenza di un rapporto indiretto con società Diavoli Biancorossi integra certamente la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 42, comma 1 e comma 3 lett. h) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri.

Tale omissione ha comportato la designazione del deferito a dirigere in data 1 dicembre 2024 la gara Novellino Calcio Pulsano – Diavoli Biancorossi, valevole per il campionato Allievi Under 17, pur consapevole che il fratello, sig. A.R.M., fosse tesserato in qualità di calciatore per la società A.S.D. Diavoli Biancorossi e fosse altresì presente tra i calciatori di riserva durante il medesimo incontro.

Il comportamento del sig. Massafra ha determinato che la gara sia stata dichiarata irregolare e ne sia stata disposta la ripetizione da parte del Giudice Sportivo Territoriale, con il Comunicato Ufficiale n. 46 del 10.12.2024 pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Taranto.

In relazione al *quantum* della sanzione da irrogare, occorre evidenziare che nel corso dell'audizione il sig. Massafra ha riconosciuto la propria responsabilità.

Tale circostanza, unitamente alla minore età del deferito, giustifica una riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura; risulta, di conseguenza, maggiormente aderente al quadro istruttorio l'irrogazione al sig. Leonardo Massafra della sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Leonardo Massafra la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 aprile 2025.

IL RELATORE
Andrea Fedeli

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 18 aprile 2025

IL SEGRETARIO
Marco Lai